



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016979/I Data: 26/09/2016 14:31
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VII, III e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale". Reg. Gen. n. 350

Ad iniziativa dei Consiglieri Fiore, Bosco, Casillo Tommaso, Maraio, Petracca, Piscitelli, Moxedano, Casillo Mario, Daniele, Schiano di Visconti.
Depositata in data 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

III e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli

26 SET. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero Verdi

20/9/2016
J.J.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016661/I Data: 16/09/2016 15:14
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D'Amelio
Sede

Prot.n. 396 del 15/09/2016

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge avente oggetto "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale" proposta dai Consiglieri: Fiore (primo firmatario), Bosco, Casillo T., Maraio, Borrelli, Petracca, Piscitelli, Moxedano, Casillo M., Daniele e Schiano.

Distinti saluti

Il Presidente
Francesco Emilio Borrelli

ATTIVITA' LEGGE
REG. GEN. N. 350

16 09/16
Mod. 1
Rosa D'Amelio

Ricevuta il 20/09/2016



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge Regionale

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

ad iniziativa dei consiglieri del Gruppo

Campania Libera, PSI, Davvero VERDI

PRIMO FIRMATARIO AVV. ANIELLO FIORE
VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
AMBIENTE - ENERGIA

ATTIVITA' LEGGE
REG. GEN. N. 350

Alfredo Ferraro (LSC)
Alfredo Ferraro (DE LUCA presidente)
M. Ferraro (Sella LSC)
M. Ferraro (PD)
Giuseppe Ferraro (LSC)
M. Ferraro (PD)

(ANIELLO FIORE)
Aniello Fiore
Aniello Fiore
Aniello Fiore
Aniello Fiore



Relazione illustrativa della proposta di legge

Come noto, gli elettrodotti, ad ogni livello di tensione, costituiscono un fattore essenziale per lo sviluppo economico del "sistema Paese".

La puntuale disponibilità di energia elettrica, nella crescente quantità e qualità richiesta, favorisce il miglioramento del benessere dei cittadini e una migliore qualità della vita.

Il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica è costituito da una rete complessa e interconnessa sull'intero territorio nazionale, in continua espansione e integrata nel processo di antropizzazione del territorio.

Per la crescita economica e sociale della Regione Campania è di fondamentale importanza disporre di una rete di distribuzione dell'energia elettrica in grado di evolvere rapidamente in base alle esigenze della collettività e rispondere adeguatamente alle nuove sfide poste dall'incessante sviluppo della tecnologia.

Attualmente in Campania la rete di distribuzione è costituita da oltre 85.000 km di linee a media e bassa tensione e più di 30.000 cabine di trasformazione. La numerosità degli interventi di sviluppo richiesti dal territorio, per lo più di modesta entità ma importanti per l'economia (allacciamenti, potenziamenti, ecc.) richiedono di poter disporre di uno strumento legislativo adeguato per l'autorizzazione degli interventi che, nel rispetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, permetta di fornire risposte in tempi ragionevoli e definiti.

In proposito, si deve constatare che la nostra Regione è ormai una delle poche non ancora dotate di uno strumento normativo che disciplini, nell'ambito delle proprie competenze (decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878) l'attività amministrativa relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici nel territorio regionale.

Attualmente la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio d'impianti elettrici di distribuzione e non facenti parte della Rete di Trasmissione nazionale, è in carico alla Regione Campania, in base al Regio Decreto 1775 del 1933.

In assenza di una legislazione regionale in materia, tale regio decreto deve applicarsi ad ogni tipo di intervento sulla rete elettrica, anche a quelli minori, ad esempio per allacciare utenti nel rispetto della Carta del Servizio Elettrico, intasando così gli uffici regionali preposti, che stante la situazione non possono adeguatamente dedicarsi agli interventi più significativi. Inoltre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni risultano molto lunghi, con risvolti negativi sull'economia regionale e sulle aspettative dei cittadini nel vedere soddisfatti in tempi ragionevoli le richieste di connessione alla rete elettrica.



Consiglio Regionale della Campania

La nuova Proposta di Legge si propone di dare un assetto organico alla materia, anche tenendo conto di quanto già legiferato in materia dalle altre Regioni, così da recuperare il ritardo legislativo ed anzi dotarsi di uno strumento normativo all'avanguardia.

Vengono perciò definiti puntualmente gli iter autorizzativi, gli organi e le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri, statuendo modalità e termini che le amministrazioni coinvolte nei procedimenti saranno tenute a rispettare nello spirito di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo che, pur nel più assoluto rispetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, consenta l'esecuzione, in tempi ragionevoli e con modalità semplificate, di impianti di estrema importanza per la collettività e permetta l'immediata e razionale utilizzazione degli investimenti relativi per l'economia regionale.

Tenuto conto che la maggior parte degli interventi oggetto di autorizzazione ha valenza locale, la Proposta di legge prevede che la Regione deleghi all'Ente intermedio la competenza al rilascio delle autorizzazioni stesse, rispondendo così all'esigenza di decentramento e nello stesso tempo utilizzando strutture tecnico amministrative adeguate.

Nella Proposta di Legge si definiscono inoltre una serie di termini acceleratori per lo snellimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare:

a) si fissa il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo in 180 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in linea con la tempistica prevista dall'articolo 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

b) eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari, saranno acquisiti tramite silenzio-assenso oppure in conferenza di servizi indetta ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) per elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione è previsto un procedimento abbreviato in caso di assenso dei proprietari interessati dall'opera e dei consensi delle amministrazioni competenti: in tale procedimento, l'autorizzazione si intende rilasciata nel caso in cui l'Amministrazione provinciale non si pronunci nel termine di 60 giorni;

d) la presente bozza disciplina anche la procedura di autorizzazione degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Inoltre, sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti sotterranei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

Non sono soggetti ad autorizzazioni e denuncia di inizio lavori:



Consiglio Regionale della Campania

- a) la realizzazione di opere accessorie agli impianti elettrici, ivi compresi la sostituzione di parti di impianti esistenti e la posa sugli stessi di fibra ottica a servizio della rete elettrica, nonché le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati e le amministrazioni;
- b) le derivazioni da impianti esistenti realizzati in base ad un provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia lavori, in assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate.

La presente proposta disciplina altresì:

- a) la procedura autorizzativa ordinaria che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici e la dichiarazione di pubblica utilità, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di cui alla presente legge;
- b) l'espropriazione e l'occupazione anticipata;
- c) gli attraversamenti delle opere demaniali e le interferenze con opere di pubblica utilità e la determinazione delle indennità da corrispondere ai privati interessati;
- d) lo spostamento di impianti elettrici autorizzati per ragioni di pubblico interesse.

C

W

L O

Al

L



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del Bilancio regionale, essendo gli oneri delle procedure ivi previste a carico dei richiedenti le autorizzazioni.

La Regione provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

e

u d

u h

h



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge Regionale

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia.

Art . 2

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'articolo 15 D.P.R. n. 327/01; qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 septies D.P.R. n. 327/01.

Art. 3

Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione



Consiglio Regionale della Campania

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Regione e per conoscenza alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete.
2. La Regione interessata nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di cui al primo comma per le opportune intese.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.

Art. 4

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.
2. Sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori, la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:
 - a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
 - b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
 - c) le opere accessorie;
 - d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt.
 - e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 mt lineari.

C

L

M L

A

Or



Consiglio Regionale della Campania

3. La denuncia di inizio lavori, a firma di un rappresentante dell'esercente, deve essere diretta all'Amministrazione competente, corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente che sono stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari da parte delle Amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente .
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell'Amministrazione competente, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto elettrico preesistente.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, il loro adeguamento tecnologico, compresa l'installazione di fibra ottica, la posa e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati dall'opera.

Art. 5

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Regione Campania - Dipartimento Sviluppo Economico - DG02 UOD04 Energia e Carburanti.
2. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Regioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 *sexies* del d.l. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 290/2003.
3. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di



Consiglio Regionale della Campania

competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 111 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda dovrà essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente potrà darne attestazione nella domanda di autorizzazione.

4. I pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle Amministrazioni interessate entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Decorsi tali termini il parere si intende espresso favorevolmente.
5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione ovvero sul Bollettino Regionale, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a venti.

Art. 6

Procedimento autorizzatorio

1. L'Amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'Amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizione pervenute e le relative controdeduzioni.
3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, nel sito informatico ovvero sul Bollettino regionale, dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.
4. L'Amministrazione competente, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti e rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal comma precedente.

Art. 7

Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli Enti interessati devono stipulare, ove necessario, apposite convenzioni. In tali convenzioni potrà essere previsto il canone o l'indennità dovuta dall' esercente; per la determinazione di tale canone o indennità si deve tener conto del servizio pubblico espletato dall' esercente nonché dell'eventuale determinazione da parte di terzi della tariffa applicata dall' esercente per l'espletamento del servizio.

C

u

2
u

u
l



Art. 8

Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 4 dovrà contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari potrà essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. E' facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. L'Amministrazione competente, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nel caso le ditte interessate siano superiori a venti con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.
4. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

C

2

W

l

W



5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, ove richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dovrà essere comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 5
7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 4, commi 2 e 5, della presente legge, qualora in sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante potrà chiedere che l'Amministrazione competente autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle Amministrazioni interessate, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 del presente articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5 che precedono.

Art. 9
Occupazione anticipata

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, determinando le relative indennità con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del DPR n. 327/2001.

Handwritten signatures and initials:
C. L.
C. L.
C. L.
C. L.



2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

Art. 10

Determinazione dell'indennità di servitù

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 del DPR n. 327/2001, viene commisurata:

- a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
- b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e/o aree di cui al comma precedente;
- c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b):
 - ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;
 - ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;
 - ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto;

2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma:

- se trattasi di area non edificabile, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'area, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso;
- se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni dell'art. 37 DPR n. 327/2001;

C
ar
M
l
q
Uer



Consiglio Regionale della Campania

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di cultura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al primo comma lett. a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50%.

Art. 11

Comunicazione di fine lavori

1. Entro i 120 giorni successivi alla entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 1.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione inviando una dichiarazione contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. E' in facoltà dell'Autorità verificare, nei successivi 120 giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

Art. 12

Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività, ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'articolo 8 comma 4 della presente legge, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta al rilascio del permesso a costruire o denuncia di inizio attività ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 6 giugno 2001,

G

Dr

h

l
l



- n. 380 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.
3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 5 comma 4 della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera, con delibera consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
 4. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.

Art. 13

Decadenza, revoca e sospensione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:
 - a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica;
 - b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
 - c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione verrà revocata e sarà intimata la demolizione.
2. L'autorizzazione può essere sospesa dall'Autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata e all' esercente l'impianto, salvo che tale condizioni non sia allo stesso imputabile, verrà riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'Amministrazione.

1
C
M
A
Q
A



3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali interventi da eseguire.

Art. 14 Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

Art. 15 Collaudo

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 3, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa all'Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. Il collaudatore è nominato dall'Autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
 - a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle

l
C

or

h

or
g



prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.
5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell'esercente di una dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti.
6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all'Autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13.
7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e/o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Art. 16

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione della variante all'impianto concordata con l'esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 8 della presente legge.



Art. 17

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente potrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione competente presentando un'apposita istanza corredata da:
 - a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
 - b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Regionale. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'esercente di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

Art. 18

Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.



Art. 19

(Disposizioni volte a favorire lo sviluppo della fibra ottica)

1. La posa e/o la sostituzione di cavi in fibra ottica su infrastrutture elettriche preesistenti non necessita di alcuna autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi privati, di aree demaniali, o di proprietà di pubbliche amministrazioni, della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Città Metropolitane nonché affidati a qualsiasi titolo a enti e società a partecipazione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'operatore, anche se diverso dal proprietario dell'infrastruttura, che procede con la posa della fibra non deve corrispondere al proprietario dell'area dove è collocata l'infrastruttura fisica utilizzata per la posa alcun canone o indennità ulteriore rispetto a quanto già versato dal proprietario dell'infrastruttura allo stesso ai sensi dell'art. 125 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.

h

e a

l'op

op



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del Bilancio regionale, essendo gli oneri finanziari delle procedure ivi previste a carico dei richiedenti le autorizzazioni. La Regione provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Handwritten signatures and initials:
A
C Q
V L
d